

Corte dei Conti
Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva

visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);

vista la richiesta di parere avanzata dal Commissario straordinario del Comune di Messina con nota prot. n. 306423 del 18 dicembre 2012;

vista l'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013 con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per la data odierna;

udito il relatore, Consigliere Maurizio Graffeo;

nella camera di consiglio in data 4 marzo 2013, ha emesso la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

Con la nota indicata in epigrafe il Commissario straordinario del Comune di Messina ha richiesto parere in merito a problematiche relative alla copertura del costo di alcuni servizi pubblici locali a domanda individuale.

A tal fine fa presente che dalle tabelle dei parametri di deficitarietà contenute nella relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione del 2011, il Comune di Messina risulta "ente strutturalmente deficitario" e, pertanto, sottoposto ai controlli previsti dall'art. 243 del testo unico degli enti locali (TUEL) tra i quali quelli in materia di copertura del costo di alcuni servizi con il conseguente obbligo di adeguare le relative tariffe qualora la misura delle stesse non garantisca la copertura percentuale dei costi prevista. Tenuto conto dell'esigenza di predisporre, per l'ipotesi, ormai acclarata, di deficit strutturale e per quella, eventuale, di

dissesto, i provvedimenti utili all'adempimento di quanto innanzi descritto, vengono richiesti chiarimenti circa due fattispecie.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, recante la "individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale", nell'ambito degli impianti sportivi elenca le piscine e i campi da tennis, precisando nelle premesse che "... per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente...". Ciò premesso, viene innanzitutto posto il quesito circa l'applicazione delle disposizioni sull'obbligatorietà della copertura del 36% dei costi (o eventualmente di quella maggiore prevista nell'ipotesi di dichiarazione di dissesto) agli impianti sportivi citati dall'anzidetto D.M. (piscina e campi da tennis) non gestiti direttamente dal Comune, ma affidati a terzi. In particolare vengono chiesti chiarimenti in ordine al significato da attribuire all'espressione, contenuta nelle premesse del decreto, "attività gestite direttamente dall'Ente", essendo incerto, per l'ente, se essa si riferisca alle modalità concrete di gestione (diretta, con mezzi, personale e risorse proprie) oppure ad attività (servizio piscina, ad esempio) che l'Ente "sceglie" di garantire direttamente (piuttosto che lasciare l'iniziativa di istituire il servizio ai privati) presso un impianto sportivo destinato a piscina di cui è proprietario, anche se poi il servizio è affidato - pur mantenendosi a carico dell'Ente alcune spese per la manutenzione straordinaria e una quota percentuale delle utenze - tramite convenzione a terzi (ad esempio, ad una associazione sportiva). Il Comune fa presente che nelle due piscine di proprietà comunale si verificherebbe in effetti l'ipotesi da ultimo descritta atteso che la gestione è affidata, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, ad una associazione sportiva con oneri ripartiti tra il Comune proprietario e il gestore. Quest'ultimo, riferisce l'Amministrazione richiedente, versa un canone e una quota percentuale di spesa per utenze la cui misura è conseguente alla presentazione - nell'ambito della gara esperita - di un'offerta in aumento e garantisce la conduzione e la manutenzione ordinaria, con l'ulteriore precisazione che per una delle piscine l'affidamento è derivato anche dalla presentazione di un progetto migliorativo a favore dell'impianto.

Per quanto riguarda, infine, altri impianti sportivi, viene posto il quesito se la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nella misura prevista dalle disposizioni normative debba

intendersi in maniera letterale, con riferimento alle sole tipologie di impianti sportivi descritte (piscina, campi tennis), oppure se la stessa vada applicata a tutti gli impianti sportivi del Comune.

* * *

Il Collegio, ritenendo preliminarmente sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio della propria attività consultiva, non può non richiamare nella fattispecie l'art. 112 del TUEL il quale dispone che " gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". Nell'ambito di tale *genus* una particolare disciplina riguarda quelli a domanda individuale che sono identificati, ai sensi dell'art.6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983. Per tali categorie di servizi, infatti, è previsto l'obbligo di una percentuale minima di copertura dei costi e, per essi, gli enti locali hanno l'obbligo di richiedere agli utenti la contribuzione, anche a carattere non generalizzata, stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni di servizi a domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Infatti, al di fuori delle suddette ipotesi (prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale), i servizi pubblici a domanda individuale, ossia tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente, sono soggetti a contribuzione da parte di chi li usufruisce. Ulteriore conferma della volontà legislativa di escludere la gratuita elargizione per le prestazioni afferenti ai servizi pubblici a domanda individuale è rinvenibile, poi, nell'obbligo per gli Enti che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ex d.lgs. n. 504 del 1992 di elevare la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale (art. 243 TUEL)

Ciò premesso e tenuto conto che l'art. 6 della legge n. 55 del 1983, nell'individuare i servizi pubblici a domanda individuale (tra i quali espressamente cita gli impianti sportivi), non reca alcuna differenziata disciplina in relazione alle modalità, diretta o indiretta, di gestione degli stessi da parte dell'Ente locale, è evidente come i servizi resi agli utenti di un impianto sportivo

di proprietà comunale destinato a piscina, trattandosi di prestazioni erogate al di fuori di un preciso obbligo istituzionale e di una apposita previsione normativa in termini di gratuità, rientrano tra quelli a domanda individuale in ogni caso: sia nell'ipotesi, cioè, in cui il servizio sia reso dall'Ente locale direttamente agli utenti con mezzi, personale e risorse proprie, sia allorché lo stesso, invece, venga affidato a terzi. Tale interpretazione, peraltro, trova conferma nella necessità di rispettare principi elementari di prudenza e razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche al fondamentale fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Relativamente, infine, al secondo quesito posto nella richiesta di parere, dalla lettura del più volte citato decreto del Ministro dell'interno risulta evidente che lo stesso contiene un'elencazione dei servizi pubblici locali a domanda individuale che, per alcune categorie (cfr., ad esempio, quelle di cui ai nn. 14 e 19), non può ritenersi tassativa in quanto fa riferimento a servizi "simili" a quelli specificamente indicati. Anche per gli impianti sportivi il provvedimento in questione, dopo aver indicato al n. 8 in forma specifica le piscine, i campi da tennis, quelli di pattinaggio e gli impianti di risalita, chiude l'elencazione con il riferimento ad impianti "simili", talché deve concludersi nel senso che la disciplina in materia di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale deve essere applicata a tutti gli impianti sportivi del Comune.

P. Q. M.

Nelle esposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva in ordine alla richiesta in epigrafe.

Manda al Servizio di supporto la trasmissione di copia della presente deliberazione al Commissario straordinario del Comune di Messina.

L'ESTENSORE
(Maurizio Graffeo)

IL PRESIDENTE
(Luciano Pagliaro)

Depositato in segreteria il 02 aprile 2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fabio Guiducci)